



TRIBUNALE DI TIVOLI *Sezione penale*

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO

Il Giudice, dott.ssa Francesca Fabbrini,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del d.l. 18/2020 *«Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie»*, *«al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»*;
- (2) ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del d.l. 18/2020 *«Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»*;
- (3) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.l. 18/2020 *«Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020»*;
- (4) in attuazione delle norme sopra richiamate, con decreto n. 15 del 27 aprile 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra l'11 maggio ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei seguenti procedimenti, che saranno invece oggetto di trattazione:
 - *«procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive*

o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»;

- «a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza»;
 - «a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti»;
 - «procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto»;
- (5) con decreto n. 21 del 09 giugno 2020 il Presidente del Tribunale ha previsto la proroga, **fino al 31 luglio 2020**, delle disposizioni di cui al decreto Presidente del Tribunale n. 15 del 27 aprile 2020, disponendo peraltro, a parziale modifica del precedente provvedimento, che, dal 22 giugno 2020 saranno altresì trattati in udienza, a prescindere da richieste di parte, tutti i procedimenti fissati in dibattimento per la sola discussione o per la declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato;

rilevato che **il procedimento Rg Nr 4009/2015 Rg Dib 1048/2017**, fissato per l'udienza del 07 luglio 2020, non rientra tra le ipotesi suddette; considerato che, pertanto, il procedimento in questione deve essere differito ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (Cass. Sez. 3 n.17218 del 3.3.2009 Rv 243754); ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di carico dei ruoli dibattimentali;

P.Q.M.

Dispone che **il procedimento Rg Nr 4009/2015 Rg Dib 1048/2017**, già fissato per l'udienza del 07 luglio 2020, sia rinviato d'ufficio, per gli stessi incumbenti, **all'udienza del 15 dicembre 2020, ore 12,00.**

Con sospensione, nei limiti di legge, del corso della prescrizione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 11/06/2020.

IL Giudice onorario

Dott.ssa Francesca Fabbrini



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 GIU 2020

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
PARIS RICCARDO

